

**AL GIUDICE DI PACE
DI**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, avrebbe violato l'art. 186, comma 2, lettera a) del CdS, perché sorpreso alla guida sotto l'influenza dell'alcool.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data, alle ore, in territorio del Comune di

Gli organi di polizia hanno accertato la violazione esclusivamente in maniera sintomatica, non avendo al seguito strumenti idonei allo scopo.

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allegati: 1) verbale opposto con relata di notifica.

.....,

➤ **Commento**

L'art. 186 CdS punisce chiunque si pone alla guida di un veicolo in evidente stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. Viene considerato in stato di ebbrezza chiunque manifesti evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all'uso di bevande alcoliche o che presenti un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Il legislatore, nel lodevole intento di ridurre gli incidenti stradali, ha più volte modificato le norme in materia. Ricordiamo le riforme del 2007 (d.l. n. 117/2007), del 2008 (d.l. n. 92/2008), del 2009 (d.l. n. 94/2009) e del 2010 (legge n. 120/2010).

Attualmente sono previste tre ipotesi di guida in stato di ebbrezza:

1) l'ipotesi più lieve, che è stata depenalizzata, si ha quando viene accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);

2) l'ipotesi successiva, che possiamo definire intermedia, si realizza quando viene accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro;

3) l'ipotesi più grave si verifica quando il valore accertato supera 1,5 grammi per litro.

La violazione di cui alla prima ipotesi costituisce, dunque, un mero illecito amministrativo, mentre nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) le violazioni hanno rilevanza penale e sono punite più severamente.

In particolare, nella prima ipotesi le sanzioni sono di natura amministrativa: pagamento di una somma di denaro e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Eventuali ricorsi vanno proposti, alternativamente, al Prefetto o avanti il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

L'accertamento sintomatico, che qui viene contestato, è consentito in base a evidenti parametri individuati dalla Cassazione: difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool.

Per le conseguenze che discendono dalla guida in stato di ebbrezza alcolica si vedano i parr. 26 e ss.